

---

# Gli istituti deflativi del contenzioso tributario

**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BENEVENTO**  
**CORSO IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO TRIBUTARIO**

Sabato 19 gennaio 2019

Hotel President - Benevento

*Dott. Giancarlo Falco*

Presidente Commissione Processo Tributario UNGDCEC



# RIFORMA DEL PROCESSO E DEFLAZIONE DEL CONTENZIOSO

---

Tratto comune alle riforme processuali degli ultimi anni:

- ❖ perseguimento dell'obiettivo di ridurre il numero della nuove cause (deflazione del contenzioso).

Obiettivo perseguito:

- ❖ incrementando il costo dei processi e gli oneri economici a carico della parte soccombente;
- ❖ introducendo ed incentivando strumenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

# RIFORMA DEL PROCESSO E DEFLAZIONE DEL CONTENZIOSO

---

Per l'effetto complessivo della riforma si è pervenuti ad un sistema organico di strumenti conciliativi, che «**accompagnano**» il contribuente e l'ufficio dal momento della notificazione dell'atto impositivo sino alla decisione del giudizio di appello, caratterizzato da benefici sulle sanzioni progressivamente decrescenti.

# RIFORMA DEL PROCESSO E DEFLAZIONE DEL CONTENZIOSO

---

**Fase 0** – Prima della notificazione dell'atto:

- Ravvedimento operoso;

**Fase 1** – Dalla notificazione dell'atto alla proposizione del ricorso:

- Autotutela;
- Acquiescenza;
- Definizione agevolata delle sanzioni;
- Accertamento con adesione.

**Fase 2** – Dalla notificazione del ricorso di primo grado al suo deposito presso la segreteria della commissione tributaria provinciale:

- Mediazione tributaria.

# RIFORMA DEL PROCESSO E DEFLAZIONE DEL CONTENZIOSO

---


**Fase 3** – Dal deposito del ricorso di primo grado al suo passaggio in decisione innanzi alla della commissione tributaria provinciale:

- Conciliazione giudiziale in primo grado.

**Fase 4** – Dalla proposizione dell'appello, sino al suo passaggio in decisione innanzi alla commissione tributaria regionale:

- Conciliazione giudiziale in appello.

# IL RAVVEDIMENTO OPEROSO



All'autore di un'omissione o un'irregolarità in campo tributario è consentito di «rimediare» spontaneamente entro determinati limiti temporali.

Al contribuente che si ravvede è concessa la riduzione delle sanzioni



(«effetto premiale»)

# IL RAVVEDIMENTO OPEROSO



La riduzione delle sanzioni è graduata in base alla «velocità» con cui si ravvede e alle diverse casistiche di omissioni o irregolarità, come segue ex art. 13 D. Lgs. 472/97:

- **1/10 del minimo** in caso di omesso pagamento del tributo o dell'acconto, se effettuato entro i successivi 30 giorni;
- **1/9 del minimo** se il ravvedimento avviene entro 90 giorni dalla violazione o, in caso di errori commessi in dichiarazione, entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione in cui l'errore è stato commesso;
- **1/8 del minimo** se il ravvedimento avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione o entro un anno dalla violazione nei casi in cui non è prevista una dichiarazione periodica;

## IL RAVVEDIMENTO OPEROSO



- **1/7 del minimo** se il ravvedimento avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva all'anno in cui la violazione è stata commessa ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dalla violazione;
- **1/6 del minimo** se la violazione è sanata oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dalla violazione;
- **1/5 del minimo** se il ravvedimento è effettuato dopo la ricezione del P.V.C.;
- **1/10 del minimo** della sanzione prevista per l'omissione della dichiarazione dei redditi, se questa viene comunque trasmessa con un ritardo non superiore a 90 giorni dal termine e, allo stesso modo per la dichiarazione IVA, se questa viene comunque trasmessa entro 30 giorni dal termine.



# L'AUTOTUTELA




L'autotutela consiste nel **potere-dovere** dell'Amministrazione finanziaria di procedere al ritiro della pretesa annullando gli atti da essa stessa emessi perché illegittimi e/o infondati. Concerne tutti gli atti caratterizzati da una pretesa impositiva e quelli destinati ad incidere negativamente sulla sfera giuridica del contribuente (avviso bonario, accertamento, diniego di rimborso, ecc.).


**L'annullamento può avvenire su iniziativa:**

- ✓ dello stesso ufficio che ha emanato l'atto o, in via sostitutiva, della Direzione regionale delle Entrate da cui dipende l'ufficio;
- ✓ del contribuente, con istanza non soggetta a forme particolari;
- ✓ del Garante del contribuente, in relazione ad atti di accertamento o di riscossione notificati al contribuente.


# EFFETTI DELL'ISTITUTO



Oltre all'eliminazione del provvedimento, si verifica il "travolgimento" degli atti ad esso consequenziali, con obbligo di restituzione delle somme indebitamente riscosse.




## EFFETTI SUI TERMINI PER IMPUGNARE



Non è ravvisabile un limite temporale per esercitare l'autotutela. Infatti, il potere di autotutela può essere esercitato anche in caso di "**non impugnabilità**" dell'atto

È bene rammentare che la domanda del contribuente non sospende il termine per ricorrere, né questo, in ottica cautelativa, decorre *ex novo* se l'ente impositore annulla solo in parte l'atto emanato.

# FAC SIMILE ISTANZA DI AUTOTUTELA



**Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di (o altro ente impositore).....**

OGGETTO: Richiesta di annullamento di atto illegittimo ai sensi dell'[art. 2-quater](#) del DL 564/94 e del DM 11.2.97 n. [37](#).  
Il/la sottoscritt ..... nat ..... a ..... residente in ..... via ..... n. .... tel. .... codice fiscale  
..... casella PEC .....

## PREMESSO

che con atto (cartella di pagamento, avviso di accertamento, atto di contestazione, avviso di liquidazione) n. .... del  
..... notificato/a il ..... in relazione all'anno d'imposta ..... codesto ufficio ha:

- accertato un imponibile (o un maggior valore) di euro .....
- chiesto il pagamento di un'imposta di euro .....
- irrogato sanzioni per euro .....
- .....

## CONSIDERATO CHE

tale provvedimento appare illegittimo/infondato per i seguenti motivi:

.....

## CHIEDE

a codesto ufficio di riesaminare il provvedimento sopra indicato e di procedere al suo annullamento (totale o parziale).

Allega: .....

Luogo e data .....

Firma .....

## L'ACQUIESCENZA



Consente al contribuente di ottenere una **riduzione delle sanzioni a 1/3** dell'irrogato qualora questi rinunci ad impugnare l'accertamento e ad inviare l'istanza di accertamento con adesione, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.

Tutti gli avvisi di accertamento emessi per imposte sui redditi, IRAP e IVA sono definibili tramite acquiescenza, a differenza degli atti di contestazione delle sole sanzioni, per i quali tale istituto non opera.

## EFFETTI DELL'ISTITUTO



Gli effetti basilari dell'acquiescenza sono:

- ❖ **l'accettazione integrale della pretesa**, quindi la rinuncia al ricorso e alla domanda di adesione;

Il contribuente che intende prestare acquiescenza deve accettare integralmente i rilievi mossi nell'accertamento, e non vi è la possibilità di stipulare con l'ufficio alcun tipo di accordo.

- ❖ la **riduzione delle sanzioni** relative alle violazioni sostanziali connesse al tributo ad un terzo dell'irrogato.

## PERFEZIONAMENTO DELL'ISTITUTO



La riduzione delle sanzioni per effetto dell'acquiescenza opera a condizione che il contribuente effettui, entro il termine per la proposizione del ricorso, il pagamento:

- ❖ delle somme complessivamente dovute, comprese le sanzioni ridotte;
- ❖ della prima rata, in caso di opzione per il pagamento rateale.

In virtù del rinvio all'art. 8 co. 2 del DLgs. 218/97, gli importi possono essere dilazionati, in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo oppure di 16 rate trimestrali di pari importo, se superano i 50.000,00 euro.

Il contribuente deve far pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento dell'intero importo delle somme dovute o della prima rata, entro 10 giorni dal versamento stesso.


# PERFEZIONAMENTO DELL'ISTITUTO



- ❖ **Mancato versamento della prima rata o dell'intera somma dovuta**
  - Ove il contribuente ometta il tempestivo pagamento della prima rata o della totalità delle somme dovute, non ci sono conseguenze sanzionatorie, in quanto ciò inibisce il perfezionamento della definizione.
  - In assenza di ricorso, l'accertamento diverrebbe definitivo, e l'Agenzia delle Entrate darebbe avvio alla fase di riscossione, con tutto quello che ne consegue.




## PERFEZIONAMENTO DELL'ISTITUTO



- ❖ Mancato pagamento anche di una sola delle rate posteriori alla prima entro il termine per il versamento della rata successiva
  - decadenza dal beneficio della rateazione;
  - l'importo restante viene iscritto a ruolo;
  - sanzione del 30% aumentata del 50%.

E' tuttavia possibile il ravvedimento entro il termine di pagamento della rata successiva.

## L'ACQUIESCENZA ALLE SOLE SANZIONI




E' un istituto che consente al contribuente di definire in maniera agevolata solo l'atto di irrogazione delle sanzioni (atto che può essere autonomo o contenuto negli atti di contestazione e negli avvisi di accertamento o di liquidazione) ad 1/3 dell'irrogato, qualora il contribuente rinunci al ricorso.

Non sono definibili le sanzioni

- relative agli omessi versamenti;
- relative alla compensazione di crediti inesistenti

# L'ACQUIESCENZA ALLE SOLE SANZIONI



Notifica accertamento


Definizione sanzioni a 1/3 (entro il termine per il ricorso)

Ricorso contro l'imposta

Il contribuente vince la causa  
(le sanzioni non vengono restituite)

Il contribuente perde la causa  
(resta valida la riduzione a 1/3)

## L'ACQUIESCENZA ALLE SOLE SANZIONI



La definizione agevolata delle sanzioni:

- ❖ non preclude l'adesione agli altri istituti deflativi del contenzioso presenti nell'ordinamento;
- ❖ lascia impregiudicata la possibilità di definire la vertenza tramite mediazione o conciliazione giudiziale;
- ❖ consente la proposizione del ricorso limitatamente all'imposta;
- ❖ comporta la riduzione ad 1/3 delle sanzioni irrogate;
- ❖ si perfeziona per fatto concludente con il versamento delle somme dovute;
- ❖ non prevede la possibilità di versare le somme in forma rateale.

# RIEPILOGO



Ambito applicativo	tutte le violazioni su ogni tributo con eccezione dei versamenti
Riduzione sanzioni	1/3 dell'irrogato
Versamenti rateali	non ammessi
Compensazione	ammessa
Effetti penali	circostanza attenuante solo se c'è pure il pagamento del tributo
Negoziazione della pretesa	non possibile

# FOCUS PACE FISCALE

## LE NOVITÀ DEL D.L. N. 119/2018

---

- i. ART. 1 ed ART. 2 Definizione agevolata dei:
  - Processi verbali di constatazione;
  - Inviti al contraddittorio;
  - Avvisi di accertamento;
  - Accertamenti con adesione in corso;
- ii. ART. 3 Definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione – Rottamazione *ter*;
- iii. ART. 6 Definizione delle liti pendenti – contenziosi in corso;
- iv. ART. 7 Regolarizzazioni per A.S.D. e S.S.D. (Iscritte al CONI) dei periodi precedenti ed estinzione liti pendenti;
- v. ART. 9 Irregolarità formali.

# LA PACE FISCALE

## ARTICOLO 1

### DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE

L'articolo 1 consente di definire con **modalità agevolata** i processi verbali di constatazione per i quali, alla data del **24 ottobre 2018 non è stato ancora notificato un avviso di accertamento** o non è stato ancora ricevuto un **invito al contraddittorio**.

#### **LA REGOLARIZZAZIONE:**

➤ Presentazione di una **dichiarazione di regolarizzazione** da inoltrare entro il **31 maggio 2019**;  
**N.B.** Condizione per l'inoltro è che le dichiarazioni riguardino violazioni relative a periodi di imposta per i quali non sono ancora scaduti i termini per l'accertamento (nel caso di investimenti e attività di natura finanziaria detenute nei territori a regime fiscale privilegiato vale il raddoppio dei termini).

➤ Versamento in un'unica soluzione delle **sole imposte autoliquidate, senza applicazione di sanzioni e interessi**, entro il **31 maggio 2019**.

**N.B.** E' consentita la dilazione del debito in un **massimo venti rate trimestrali di pari importo**. In tal caso la regolarizzazione si ritiene conclusa con il **versamento della prima rata** entro il **31 maggio 2019**.

# LA PACE FISCALE

## ARTICOLO 1

### DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE

È applicabile ai P.V.C. consegnati in materia di:

- Imposte sui redditi e relative addizionali;
- Contributi previdenziali e ritenute;
- Imposte sostitutive;
- IRAP;
- Imposta sul valore degli immobili all'estero – IVIE;
- Imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero – IVAFE;
- Imposta sul valore aggiunto – IVA.

La notifica, entro il 24 ottobre, di un avviso di accertamento riferito ad una sola delle annualità oggetto del P.V.C. è sufficiente ad impedire la definizione dell'intero atto istruttorio?



# **LA PACE FISCALE**

## **ARTICOLO 1**

### **DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE**

**LA PACE FISCALE DELLA SOCIETA' NON ESTENDE IN VIA AUTOMATICA I BENEFICI AI SOCI.**

Il decreto fiscale prevede, solo per l'adesione al contenuto dei Pvc, che nel caso in cui il verbale sia consegnato ai soggetti in regime di trasparenza, la dichiarazione per la pace fiscale possa essere presentata anche dai partecipanti relativamente ai maggiori imponibili. Questi potranno regolarizzare la propria posizione versando solo le imposte, senza interessi e sanzioni.

# LA PACE FISCALE

## ARTICOLO 1

### DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE

#### **SOGGETTI CHE PRODUCONO REDDITI IN FORMA ASSOCIATA:**

Se il processo verbale di constatazione è redatto nei confronti di soggetti in regime di trasparenza fiscale (che producono redditi in forma associata ex art. 5, D.P.R. 917/1986, società di capitali che hanno optato per il regime della trasparenza fiscale (artt. 115 e 116, D.P.R. 917/1986) ed il cui reddito è imputato direttamente a ciascun socio «per trasparenza», secondo lo stesso criterio dettato per le società di persone), fermo restando la dichiarazione di regolarizzazione dell'ente per i tributi ad esso imputabili (essenzialmente Iva, Irap), anche ciascun socio può presentare la dichiarazione per regolarizzare il reddito di partecipazione a lui imputabile.

# LA PACE FISCALE

## ARTICOLO 2

### DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

L'articolo 2 consente di definire con **modalità agevolata**:

- gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero notificati entro il 24 ottobre 2018 (**comma 1**);
- gli inviti al contraddittorio notificati entro il 24 ottobre 2018 (**comma 2**);
- gli accertamenti con adesione sottoscritti entro il 24 ottobre 2018 (**comma 3**).